UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D.LGS 101/2020 IN MATERIA DI SICUREZZA NELL'USO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI RIGUARDANTE IL PERSONALE UNIVERSITARIO OPERANTE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Tra

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito AOU, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10, codice fiscale e P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Università degli Studi di Sassari, di seguito indicata con UNISS, con sede legale in Piazza Università n. 21, Sassari, Codice fiscale 00196350904, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Gavino Mariotti, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

- che l'Università, ai sensi del d.lgs. 101/20 e ss.mm.ii., ha necessità di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria dei lavoratori (art. 2 comma 1a) interessati dalle radiazioni ionizzanti;
- che l'art.128 del D. Lgs. suddetto pone l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti per mezzo dell'esperto di Radioprotezione;
- che il Dott. Piergiorgio Marini, Direttore della SSD Fisica Sanitaria è l'Esperto di Radioprotezione Aziendale;
- considerato che gli studenti dell'UNISS, in particolar modo gli specializzandi, rientrano nella definizione di lavoratore di cui all'art. 2 comma 1 a) e sono considerati lavoratori esterni di cui all'art. 7 punto 70 del D. Lgs. 101/20;
- considerato che per tale figure si applicano gli art. 112 e 113 del D. Lgs. 101/20;
- considerato che il Magnifico Rettore è il Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 101/20;
- che tale Convenzione non include il personale universitario in convenzione con l'AOU di Sassari dove la parte assistenziale è predominante;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
L'oggetto della convenzione è rappresentato dalla necessità di definire la responsabilità e il perimetro delle competenze per gli studenti dei Corsi di Laurea triennale dell'Area Salute e Benessere, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione dell'Area Medica.

Sono esclusi dalla presente convenzione il personale universitario con incarichi assistenziali, visto che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti è dovuta all'attività in convenzione è considerato datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 101/20 il Direttore Generale dell'AOU di Sassari;

Art. 2
MODALITA' PRESTAZIONI

In riferimento a quanto in oggetto si definisce quanto segue relativamente alla gestione degli studenti di cui all'art. 1 per quanto riguarda l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
L'Esperto di Radioprotezione provvederà alla gestione del personale esterno all'AOU di Sassari contemplato all'art. 1, secondo quanto comunicato dai relativi responsabili delegati dal Magnifico Rettore.
Sarà compito dei Direttori dei Corsi Laurea e Specializzazione, o loro delegati, comunicare eventuali tirocini presso altre Università italiane o straniere.
Le attività di cui alla presente convenzione verranno espletate ai sensi e per gli effetti degli articoli 89 e seguenti del CCNL Area Sanità 2019/2021 al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'AOU di Sassari.
Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

Art. 3
TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per le prestazioni richieste, l'UNISS riconoscerà per il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 101/20, un importo per ciascun studente sottoposto all'esposizione di radiazioni ionizzanti di € 90,00 oltre IRAP e oneri sociali per l'attività di cui alla presente convenzione.
Resta fermo che gli adempimenti per ciascun studente avrà validità annuale.
L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata annualmente dal Responsabile della SSD Fisica Sanitaria, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento trimestrale allegando l'elenco degli studenti sottoposti a regolamentazione radioprotezionistica indicando eventuali collaboratori.
L'UNISS emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'AOU di Sassari, il canale da utilizzare per la trasmissione sarà "fatturazione@pec.aou.ss.it".
Tale Rendiconto sarà inoltrato dal Responsabile della Struttura coinvolta dell'AOU di Sassari alla S.C. Gestione economica e finanziaria che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine indicativo di dieci giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO).
I pagamenti verranno effettuati dall'UNISS dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'AOU di Sassari.
L'UNISS si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il 60° (sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse) con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c girofondi 0306369 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia di Sassari.
Nel caso in cui l'UNISS non provveda a liquidare i compensi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, decade da parte dei professionisti dell'AOU di Sassari l'obbligo di garantire le prestazioni, gli accessi e ciò non potrà in alcun modo essere considerato interruzione di servizio.
Le somme potranno essere erogate ai professionisti previo incasso da parte dell'AOU.

Art. 3
DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà validità triennale.
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

Art. 4
TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.
Tutti i dati e le informazioni di cui il personale entrerà possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 5
FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Sassari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
E' soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 3 pagine e da n. 6 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Il Magnifico Rettore Università degli Studi di Sassari Prof. Gavino Mariotti	Il Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Dott. Antonio Lorenzo Spano